



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1603**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità di finanziamento delle Reti di riserve, in attuazione dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

Il giorno **15 Settembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) si preoccupa di garantire la conservazione ed il miglioramento del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente attraverso anche una gestione unitaria delle aree protette provinciali.

L'articolo 47, in particolare, disciplina e incentiva quale strumento di valorizzazione del territorio provinciale la costituzione di Reti di riserve prevedendo che nell'ambito del territorio trentino possono essere attivate Reti di riserve su base volontaria, mediante accordi di programma tra i soggetti individuati dal comma 2 (Comuni, Comunità di valle e, in alcuni casi, i BIM e le amministrazioni separate dei beni di uso civico e consortele) e la Provincia. Tali accordi di programma sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

La legge provinciale n. 11 del 2007 all'art 96 (Sovvenzioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale) stabilisce al comma 4 che per sostenere la Rete di riserve la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dall'articolo 47 e le iniziative, le azioni, i progetti, gli interventi previsti dall'accordo di programma o dal piano di gestione della rete, anche solo adottato, realizzato dai soggetti pubblici o privati individuati dall'accordo o dal piano di gestione. La Provincia può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve.

Il comma 4 bis dell'articolo citato, rinvia ad una apposita deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle reti di riserve. Il comma 4 quater dispone che le agevolazioni previste dall'articolo 96 non sono cumulabili con altre misure concesse per le stesse finalità dalla Provincia, mentre l'articolo 97, comma 7, prevede che la Provincia attivi, per quanto possibile, fondi dello Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere interregionale ed internazionale.

Per il finanziamento delle Reti di riserve è stata applicata fino ad ora la deliberazione della Giunta provinciale n. 1043 di data 25 maggio 2012 che approvava "Modalità, livello di contribuzione e criteri per la concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale". Tale deliberazione, richiamando la normativa in materia di regimi di aiuti di importanza minore (de minimis), il cui termine di applicazione è scaduto il 30 giugno 2014, non è più efficace dal 1 luglio 2014 e quindi da tale data anche per il finanziamento delle reti di riserve i criteri citati non sono più applicabili.

Si da atto che sono fatti salvi in ogni caso gli Accordi di programma di costituzione di Reti di riserve già sottoscritti alla data del presente provvedimento e resta ferma quanto dagli stessi stabilito, compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Al fine di poter proseguire, quindi, con il finanziamento delle Reti di riserve si rende ora necessario predisporre e approvare i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione della spesa ammissibile, l'erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione della spesa per le Reti di riserve, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale n. 11 del 2007.

Con riferimento alle spese discrezionali previste, intese come spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese per incarichi di collaborazione e spese di comunicazione (mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, manifestazioni, convegni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, produzioni audiovisive, progetti grafici) ad esclusione delle spese di educazione ambientale, si propone di ammetterle nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale per la competenza in capo alle aree protette, considerata la loro importanza nella fase di attivazione della rete di riserve.

Si evidenzia che in fase di prima applicazione con riferimento all'anno in corso le domande di finanziamento possono essere presentate fino al 20 novembre 2014.

Si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2077 del 28 settembre 2012 per quanto riguarda i requisiti minimi degli accordi di programma e dei requisiti minimi di natura tecnica che deve avere la rete di Riserve.

Visto che i finanziamenti a favore delle Reti di riserve non sono riferiti ad attività economica ed i beneficiari sono Enti pubblici, essi non configurano un aiuto di Stato e conseguentemente non devono essere sottoposti alla verifica di compatibilità da parte della commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 97 bis della legge provinciale n. 11 del 2007, quindi, il presente provvedimento non è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e pertanto i criteri allegati trovano applicazione dalla data di efficacia di questo provvedimento.

La procedura seguita per la predisposizione del presente provvedimento è conforme alle direttive per la predisposizione di atti riguardanti l'adozione di criteri generali di finanziamento stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 92 del 3 febbraio 2014.

A tal riguardo, si dà atto dell'acquisizione del parere del Servizio Supporto alla direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa (nota Prot. n. S172/2014/385426 di data 17 luglio 2014) e del recepimento di tutte le osservazioni. Inoltre sono stati acquisiti i pareri del Servizio Programmazione (nota Prot. n. S010/14/395424 di data 23 luglio 2014) e del Dipartimento Affari Finanziari (nota prot. n. PAT/D317-2014-432281), relativamente ai quali si evidenzia il recepimento solo parziale delle osservazioni come da nota di data 27 agosto 2014, prot. n. S175/2014/454144 del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato l'allegato "Criteri e modalità di finanziamento delle Reti di riserve, in attuazione dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento si propone l'approvazione del medesimo documento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare l'articolo 96;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale 3 febbraio 2014 n. 92, relativa ai criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti, programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico, deliberazioni concernenti criteri generali aventi impatto organizzativo e procedurale, nonché di atti riguardanti l'adozione di criteri generali di finanziamento;
- visti i pareri espressi dalle strutture di staff ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa i criteri e le modalità di finanziamento delle Reti di riserve, in attuazione dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come definiti nell'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare, con riferimento alle spese discrezionali previste, intese come spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese per incarichi di collaborazione e spese di comunicazione (mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, manifestazioni, convegni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, produzioni audiovisive, progetti grafici) ad esclusione delle spese di educazione ambientale, la loro ammissibilità nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale per la competenza in capo alle aree protette, considerata la loro importanza nella fase di attivazione della rete di riserve;
3. di far riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2077 del 28 settembre 2012 per quanto riguarda i requisiti minimi degli accordi di programma e dei requisiti minimi di natura tecnica che deve avere la rete di riserve;
4. di dare atto che gli interventi previsti dal presente provvedimento non sono configurabili come aiuti di stato e pertanto non sono subordinati alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5. di demandare al Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette l'approvazione con determina del modulo di domanda di finanziamento;
6. di dare atto che restano fermi gli Accordi di programma di costituzione di Reti di riserve già sottoscritti alla data del presente provvedimento e quanto dagli stessi stabilito, compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale;

7. di stabilire che in fase di prima applicazione con riferimento all'anno in corso le domande di finanziamento possono essere presentate fino al 20 novembre 2014;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

VF - CF